

ORIGINALE

LAVORO

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

brm m 5839/2011

Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento per la repressione di condotta antisindacale

TRA

C.G.I.L. , Funzione Pubblica di Napoli, in persona del Segretario Generale della Funzione Pubblica di Napoli sig. Salvatore Massimo, rapp.ta e difesa dall'Avv. Carlo Eresiarco, unitamente al quale elett.te domicilia in Castellammare di Stabia (NA) al Corso Vittorio Emanuele n. 57

CONTRO

Comune di Castellammare di Stabia , in persona del Dirigente dell'Avvocatura , Avv. Donatangelo Cancelmo, titolare della legittimazione processuale dell'Ente ex art.58 bis dello Statuto Comunale, rapp.to e difeso da sé medesimo, quale Avvocato Municipale, e dall'Avvocato Municipale Catello De Simone, e con lo stesso elett.te domiciliato in Castellammare di Stabia (NA) alla Via R. Raiola n. 44, Palazzo Di Nola, presso l'Avvocatura Municipale

Visti gli atti del procedimento ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori iscritto al n. 3667/2011 del Ruolo Generale Lavoro, sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 16/9/2011

OSSERVA

Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori , depositato il 30/5/2011 e notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza, in data 15/6/2011, la CGIL Funzione Pubblica di Napoli , in persona del Segretario Generale p.t., sig. Salvatore Massimo , chiedeva accertarsi e dichiararsi il comportamento antisindacale del Comune di Castellammare di Stabia , quale parte datoriale di lavoro, in occasione dell'emanazione di una serie di atti, aventi rilevanza ai fini della gestione del rapporto di servizio, adottati senza consultazione, concertazione e senza preventiva comunicazione alle OO.SS., in violazione di quanto stabilito dall'art. 7 del CCNL 1° aprile 1999, dell'art. 6 CCNL 22 gennaio 2004, nonché degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165.

In particolare, l'Organizzazione Sindacale ricorrente evidenziava l'illegittimità dei seguenti atti :

1. delibera n. 59 del 27/5/2010 della Giunta Comunale del Comune di Castellammare di Stabia , avente ad oggetto "Rideterminazione della struttura organizzativa apicale dell'Ente";
2. delibera n. 92 del 29/7/2010 della Giunta Comunale del Comune di Castellammare di Stabia ad oggetto "Nuova struttura organizzativa dell'Ente";
3. delibera n. 93 del 29/7/2010 della Giunta Comunale del Comune di Castellammare di Stabia ad oggetto "Piano triennale del fabbisogno del personale anni 2010, 2011 e 2012";
4. determina n. 524 del 5/8/2010 , Settore Affari del personale del Comune di Castellammare di Stabia, a firma del Segretario Generale dott.ssa Immacolata Di Saia, ad oggetto "Decreto lg.vo n. 285/92 comma 4 bis, Assunzione a tempo determinato n. 12 Agenti di P.M. cat. C1, per mesi 6";

Emanuele Rocco

5. delibera n.108 del 13/9/2010 della Giunta Comunale del Comune di Castellammare di Stabia ad oggetto "Nuova struttura organizzativa dell'Ente: regolamento uffici e servizi";
6. determina n. 551 del 15/9/2010 , Coordinamento Affari Generali, Gestione risorse umane del Comune di Castellammare di Stabia, , a firma del coordinatore Affari Generali Avv. Immacolata Di Saia, ad oggetto "Assunzione a tempo determinato n. 13 Agenti di P.M. per mesi sei, ai sensi del D. lgvo n. 285/92 art. 208 comma 4 bis";
7. determina n. 587 del 5/10/2010, Coordinamento Affari Generali , Gestione risorse umane del Comune di Castellammare di Stabia, a firma del Coordinatore Affari Generali delegato dott. Vincenzo Battinelli, ad oggetto "Assunzione a tempo determinato n. 13 agenti di P.M. per mesi sei, ai sensi del D. lgvo n.285/92 art. 208 comma 4 bis. Integrazione determinazione dirigenziale n. 551 del 15/9/2010",

nonché di tutti gli atti conseguenti e correlati afferenti gli andamenti dei processi occupazionali ed i criteri generali per la mobilità interna , nonché per il ricorso a professionalità esterne all'Ente, emanati senza il rispetto dell'obbligo di garantire al Sindacato il proprio diritto di preventiva informazione , strumentale alla facoltà dell'associazione sindacale medesima di richiedere la relativa concertazione.

La CGIL F.P. di Napoli lamentava l'illegittima compressione dei propri diritti , costituzionalmente garantiti, posta in essere dal Comune di Castellammare di Stabia attraverso l'adozione dei suindicati atti con le modalità sopradescritte , e chiedeva dichiararsi l'antisindacalità del comportamento tenuto dall'Amministrazione e ordinarsi alla predetta la cessazione di tale condotta e la rimozione dei suoi effetti, attraverso la revoca in autotutela dei provvedimenti censurati e di tutti quelli conseguenti, con vittoria di spese.

Il Comune convenuto si costituiva e resisteva alla domanda, chiedendone il rigetto con ampie e articolate argomentazioni.

In particolare, l'Amministrazione resistente sosteneva l'assenza, nel caso di specie, di qualsiasi volontà di ledere le prerogative e i diritti sindacali, deducendo che, in ogni caso, le OO.SS. avevano ricevuto successivamente piena e tempestiva comunicazione degli atti adottati senza la preventiva consultazione e concertazione con le stesse; asseriva, inoltre, che l'emanazione dei suddetti provvedimenti attraverso una procedura accelerata era dipesa dalla necessità di adeguarsi alle prescrizioni della Commissione Prefettizia che aveva effettuato l'accesso agli atti del Comune nell'anno 2009; evidenziava, infine, che la presunta lesione dei diritti del Sindacato , laddove effettivamente verificatasi , comunque non rivestiva più il carattere dell'attualità , atteso che gli atti di cui sopra avevano tutti cessato di produrre effetti o erano in via di superamento, essendo già in corso il procedimento volto all'adozione di nuovi provvedimenti destinati a sostituirli (procedimento nel quale, questa volta, erano state coinvolte le associazioni sindacali).

Ciò detto, si osserva che il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto l'adozione dei provvedimenti succitati senza il rispetto degli obblighi di informazione preventiva , di consultazione e concertazione stabiliti da specifiche disposizioni dei contratti di categoria e da precise norme di legge, rappresenta un comportamento idoneo a ledere i diritti del sindacato e a sminuirne il ruolo , impedendo allo stesso di interloquire su materie per le quali è espressamente previsto il suo intervento e di apportare il proprio



Immacolata Di Saia

contributo al processo decisionale dell'Ente , quanto meno attraverso l'elaborazione di proposte e di idee, fermo restando il potere dell'Amministrazione di provvedere unilateralmente qualora non si giunga a una soluzione condivisa.

Il Giudicante non ignora l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale, peraltro minoritario e risalente nel tempo, per il quale il comportamento antisindacale si configura solo in presenza di uno specifico intento lesivo da cui deve essere sorretta la condotta datoriale, ma ritiene più condivisibile l'altro indirizzo, assolutamente prevalente, secondo cui "Per integrare gli estremi della condotta antisindacale , di cui all'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, è sufficiente che il comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro " (così Trib. Melfi, Sez. Lav., 9/8/2010).

Tale interpretazione appare più rispondente alla ratio dell'art. 28 L. 300/70, che mira ad assicurare la più ampia tutela ai valori, costituzionalmente garantiti, della libertà e dell'attività sindacale.

Il procedimento ex art. 28, infatti, mira a sanzionare quei comportamenti consistenti nella aprioristica negazione e nel sistematico rifiuto del confronto sindacale, restando escluse dall'ambito della tutela, invece, quelle condotte che si collochino all'interno di detto confronto, anche se le stesse si concretizzano in posizioni di rigetto delle istanze del sindacato.

Tale finalità risulterebbe indubbiamente frustrata se dall'ambito della tutela venissero escluse quelle condotte datoriali prive di specifica volontà lesiva, ma obiettivamente idonee a ledere i beni tutelati dalla norma in parola.

Orbene, fatta questa premessa, appare indubbio che non consentendo l'intervento preventivo del sindacato in materie, quali la riorganizzazione degli uffici e l'andamento dei processi occupazionali, per le quali è espressamente previsto un obbligo di informazione e consultazione con le OO.SS., il Comune resistente abbia determinato un grave vulnus per le prerogative e la credibilità di queste ultime, che non sono state poste in condizione di esprimere il proprio punto di vista e di farsi portatrici delle istanze dei lavoratori prima che l'Ente adottasse le proprie determinazioni.

Appare evidente, peraltro, che la successiva trasmissione degli atti alle associazioni sindacali non costituisce assolutamente comportamento idoneo a porre rimedio all'omissione del Comune, non essendo equiparabile la mera comunicazione all'informazione e alla consultazione preventiva.

Solo un confronto precedente all'adozione del provvedimento, infatti, consente al sindacato di esprimere la propria posizione in tempo utile perché questa possa essere quanto meno presa in considerazione dall'Ente, mentre in caso di mera comunicazione successiva le OO.SS. non possono che limitarsi ad una presa d'atto di determinazioni già adottate, non potendo più interloquire in alcun modo sul contenuto delle stesse .

Osserva il Giudicante che l'obbligo di preventiva informazione , consultazione e concertazione con l'associazione sindacale stabilito, in relazione alle materie sopraindicate , dalle norme legali e contrattuali precedentemente citate, è tuttora vigente, in quanto le suddette norme non possono ritenersi abrogate dalla L. 150/2009 (c.d. "Riforma Brunetta"), che ha sostituito l'obbligo di preventiva consultazione con le OO.SS. con la possibilità per l'Amministrazione di informare le predette organizzazioni soltanto successivamente all'approvazione dei provvedimenti in materia di organizzazione del lavoro.

Tale disciplina, infatti, è applicabile agli Enti Locali soltanto a decorrere dall'entrata in vigore dei nuovi contratti collettivi stipulati dopo l'emanazione della L. 150/2009, contratti per la cui conclusione è previsto il termine perentorio del 31/12/2012.

Infatti, lo stesso art. 65 del D.lgs. 150/2009 prevede, all'ultimo comma, che "Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso"; di conseguenza, il dettato dell'art. 5, co.2°, del D.lgs. in parola, con particolare riguardo al meccanismo di integrazione automatica ex art. 1339 c.c., trova applicazione solo per i CCNL successivi, nel caso in cui questi regolino la materia attribuendo ai sindacati poteri di negoziazione su temi la cui regolamentazione è stata demandata esclusivamente alla legge ed ai rafforzati poteri di gestione discrezionale unilaterale dei dirigenti pubblici. Pertanto, va senz'altro ritenuta pienamente vigente, sia attualmente che all'epoca in cui sono stati emanati i provvedimenti censurati, la normativa contrattuale che impone alla Pubblica Amministrazione l'obbligo di previa consultazione con il sindacato in relazione ai provvedimenti concernenti l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche; dette materie, peraltro, per espressa previsione dell'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001 (norma attualmente in vigore anche dopo l'emanazione della c.d. "Riforma Brunetta") possono essere regolamentate dall'Amministrazione solo "previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 9".

Priva di pregio appare l'argomentazione del Comune secondo cui i suddetti atti sono stati emanati senza previa consultazione con il sindacato in quanto vi era per l'Ente la necessità di adeguarsi tempestivamente alle prescrizioni della succitata Commissione Prefettizia, in quanto in ogni caso il Comune di Castellammare di Stabia aveva l'obbligo di organizzare la propria attività in modo tale da contemperare le esigenze di celerità nell'adozione dei necessari provvedimenti di riorganizzazione con il rispetto delle garanzie procedurali previste dal legislatore al fine di assicurare un effettivo e proficuo confronto con le parti sociali.

Appare, poi, smentita dalla documentazione prodotta in corso di causa la tesi di parte resistente secondo cui in ogni caso sarebbe venuta meno l'attualità della condotta antisindacale, atteso che tutti gli atti adottati senza la preventiva consultazione con il sindacato avrebbero ormai cessato di produrre effetti o sarebbero stati comunque superati.

Infatti, se quanto affermato dal resistente Comune risponde al vero per quel che concerne taluni provvedimenti, come le determinazioni di assunzione a tempo determinato di personale con cui è ormai intervenuta la cessazione del rapporto di servizio, deve tuttavia rilevarsi che in corso di causa la difesa di parte ricorrente ha depositato in giudizio ben 11 decreti sindacali, adottati in data 6/7/2011, nei quali si fa esplicito riferimento, come atto presupposto, alla deliberazione di giunta municipale n. 92 del 29 luglio 2010, con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell'Ente, e che rappresenta proprio uno dei provvedimenti con l'adozione dei quali il Comune ha posto in essere la denunciata condotta antisindacale.

Con riferimento alla suddetta delibera giuntale, pertanto, non può ragionevolmente affermarsi che il comportamento antisindacale dell'Ente abbia già esaurito i propri effetti e non possa più avere ripercussioni per il futuro.

Va altresì rilevato che la suddetta delibera giuntale n. 92 del 29/7/2010 è stata già ritenuta illegittima e, pertanto, disapplicata con l'ordinanza ex art. 700 c.p.c.,

Manuele Porco

n.8180/2010, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, il 7/1/2011, provvedimento che è stato prodotto in atti dalla difesa di parte ricorrente e nel quale si afferma espressamente che la delibera in parola "appare illegittima in quanto posta in essere in aperta violazione delle regole procedurali ed inderogabili stabilite dall'art. 6 del D. lgs. n. 165 del 2001" (cfr. pag. 16 dell'ordinanza in atti).

Va pertanto dichiarato il carattere antisindacale del comportamento tenuto dal Comune di Castellammare di Stabia, concretatosi nell'adottare i provvedimenti in materia di riorganizzazione degli uffici e andamento dei processi occupazionali indicati in ricorso senza il rispetto dell'obbligo di preventiva informazione, concertazione e consultazione con le OO.SS., e va pertanto ordinato al resistente Comune di cessare immediatamente tale illegittima condotta e rimuoverne gli effetti attraverso la revoca in autotutela degli atti emanati in violazione delle prerogative e dei diritti del sindacato, qualora siano ancora vigenti e produttivi di effetti.

La complessità delle questioni affrontate, l'assenza di prova in ordine alla presenza di uno specifico intento lesivo delle prerogative del sindacato, nonché la volontà del Comune di Castellammare di Stabia di instaurare per il futuro corrette relazioni sindacali, risultante dalla documentazione in atti, giustificano la compensazione delle spese di lite in ragione della metà; per il principio della soccombenza l'Amministrazione resistente va, invece, condannata al pagamento della restante metà delle spese processuali, che si liquidano, in tale ridotta misura, nella parte dispositiva del presente decreto, con attribuzione in favore del procuratore costituito.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, letto l'art. 28 L. n.300/70, in accoglimento del ricorso proposto dalla CGIL Funzione Pubblica di Napoli nei confronti del Comune di Castellammare di Stabia

DICHIARA

l'antisindacalità della condotta dell'Amministrazione costituita dall'aver adottato i provvedimenti in materia di riorganizzazione degli uffici e andamento dei processi occupazionali indicati in ricorso senza il rispetto dell'obbligo di preventiva informazione, concertazione e consultazione con le OO.SS.

ORDINA

al Comune predetto, in persona del Sindaco p.t., di cessare immediatamente tale illegittima condotta e rimuoverne gli effetti attraverso la revoca in autotutela degli atti emanati in violazione delle prerogative e dei diritti del sindacato, qualora siano ancora vigenti e produttivi di effetti.

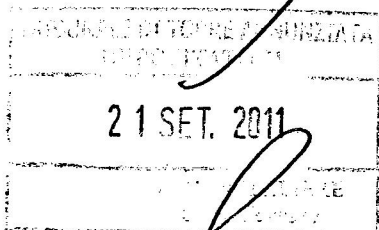
Condanna il Comune di Castellammare di Stabia al pagamento di metà delle spese processuali, che liquida, in tale ridotta misura, in complessivi euro 1500,00, di cui euro 800,00 per onorario, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione; compensa la restante metà delle spese.

Si comunichi ai procuratori costituiti.

Torre Annunziata, li 21/9/2011

IL CANCELLIERE

Ciro Cerreto



Il Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco

Emanuele Rocco